

nuovoRuolo

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflecce.it


L'editoriale del Segretario

... ANCORA SULLE VOTAZIONI ...

E' un coro unanime quello che si è sollevato dopo le ultime votazioni per le elezioni dei delegati al Congresso dell'Avvocatura; sicchè non è fuori luogo qualche altra riflessione.

Il paradosso che viviamo è che, nonostante tutti si lamentino del sistema (chiamiamolo strappagiacche), è un dato obiettivo che chi lo adotta ottiene buoni risultati; sarà perchè non si riesce a dire di no all'amico o per qualsiasi altro motivo; sta di fatto che si rischia che la scelta non sia determinata dalla alta stima che l'elettore dovrebbe nutrire per ogni candidato da cui intende essere rappresentato, ma dai più svariati motivi, con la conseguenza che l'organo rappresentativo non si va a comporre tra gli avvocati più stimati del Foro, che si onorano di accettare l'incarico consapevoli del grande sacrificio che dovrebbe comportare, ma tra avvocati forse semplicemente stimati come più o meno tutti. Mi rendo conto che sto camminando su carboni ardenti ma non possiamo chiudere gli occhi!

angelo galante



ULTIM'ORA! di Enzo Napolitano

Ancora un intervento aggressivo dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato contro gli avvocati.

In data 3 ottobre 2012 è stata pubblicata la "Segnalazione" dell'AGCM per l'anno 2013 inviata ai Presidenti delle Camere, al Presidente del CdM ed al Ministro per lo Sviluppo Economico Infrastrutture e Trasporti.

Oggetto delle censure dell'Autorità sono, per un verso, l'articolo 2233, comma 2, del Codice Civile, relativo alle professioni intellettuali, che prevede che *"In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"* e, per altro verso, l'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, laddove stabilisce che *"in ogni caso la misura del compenso [...] deve essere adeguata all'importanza dell'opera" al decoro della professione"*.

A dire del nostro ..."cerbero" vigilante sull'applicazione delle regole del libero mercato stavolta, il permanere



nell'ordinamento di dette norme (delle quali - *ça va sans dire* - viene invocata l'abrogazione) vanificherebbe l'abolizione delle tariffe e surrettiziamente ne consentirebbe la reintroduzione sotto l'influenza di criteri di determinazione dei compensi informati, per l'appunto, all'adeguatezza all'importanza dell'opera svolta ed al decoro della professione.

Omette l'Autorità di considerare che per una professione dell'avvocato che, per dettato costituzionale, è componente essenziale della giurisdizione, il "decoro" è pilastro della sua stessa autorevolezza, che è la risultante non solo della condotta tenuta nel quotidiano espletamento della funzione di



assistenza, consulenza e difesa, ma anche di un organico ed equilibrato rapporto fra competenza, mezzi strutturali impiegati ed organizzazione del lavoro, elementi dai quali, evidentemente, non può prescindere, poi, nella determinazione del compenso. E tutto questo, poi, è organico a quell'ulteriore criterio che deve informare *(continua a pag. 4)*

Evento formativo
9 novembre 2012
La riforma dell'Ordinamento Forense: avvocato o imprenditore?
per informazioni scrivere a:
info@anflecce.it

SOMMARIO

...Ancora sulle votazioni	(A.Galante)	pag.1
Ultim'ora !	(E. Napolitano)	pag.1
Diritto al compenso dell'avvocato e parametri ministeriali	(A.Sansonetti)	pag.2
Sezioni distaccate di tribunale; va bene la soppressione, ma non basta	(A.Galante)	pag.2
Recenti riforme sull'avvocatura... era una professione liberale	(E.Galati)	pag.2
Tot capita, tot sententiae	(F.Perrone)	pag.3
Promulgati i DD.LGS. di chiusura di sezioni distaccate e gg.D.P.	(E. Napolitano)	pag.4
L'angolo delle letture	(A.Totaro Fila)	pag.6
Avvocati nella Giurisprudenza		pag.8

Diritto al compenso dell'avvocato e parametri

di Alberto Sansonetti

Il decreto del Ministro della Giustizia n.140 del 20 luglio 2012 regola i parametri dei compensi per le prestazioni professionali di tutti i professionisti; espunge dal sistema previgente, anche terminologicamente, le vecchie "tariffe" e produce effetti immediati relativamente ai giudizi pendenti < 23 agosto ex art.41>



L'abolizione delle tariffe era già contenuta in precedenti disposizioni, a cominciare dalla I^a manovra economica -D.L. 98/11- in attuazione della direttiva comunitaria sui "servizi" (dlgs. 59/2010); art.3, comma 4°, lett.d) D.L.

138/11 ed infine il D.L. n.1/2012. Regola prioritaria < art. 1> l' accordo tra le parti in ordine al compenso; in difetto si applicano le norme del regolamento Ministeriale. Altro non è che la risottolineatura del primo comma dell'art.2233 c.c. Il primo dubbio da sciogliere è se il patto debba essere redatto in **forma scritta**. V'è chi sostiene che non sia necessaria la forma scritta, fondandosi sull'argomento che l'art. 3, comma 5° lett d. D.L. 138/11 (che prescriveva la forma scritta) è stato abrogato dall'art.9 D.L. n.1/2012, in sede di conversione nella legge n.27/2012. Il comma 4° del citato articolo 9 " Il compensoè pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale.....". Quali sono le forme previste dall'ordinamento? L'ordinamento, ovvero l'ultimo comma dell'art.2233 c.c. - non abrogato né in forma esplicita né implicita- prescrive la forma scritta, a pena di nullità: **" Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocaticon i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali"** (comma sostituito dal c.d. decreto legge Bersani n.223/06, conv. con modifiche in legge 248/06). Il rapporto professionista -cliente, nel caso di attività giudiziale, resta regolato **solo** dalla convenzione < scritta> o può essere inciso dall'intervento dell'Organo giudiziale?

(continua a pag.4)

SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALE; VA BENE LA SOPPRESSIONE, MA NON BASTA

di Angelo Galante

Che non passi che l'Avvocatura protesta contro la revisione della geografia giudiziaria; quella della nostra associazione potrebbe sembrare una voce fuori dal coro, ma non è esattamente così, perchè spesso si dà risalto alla protesta e non ai contenuti.

Una cosa è certa: è un provvedimento che doveva essere adottato non solo perchè si doveva dare esecuzione alla legge emanata nella scorsa estate, ma soprattutto perchè la distribuzione delle sedi distaccate era il frutto di accordi campanilistici che avevano lasciato in vita sedi piuttosto per interessi "politici" locali, che per effettive esigenze di territorio.

A Lecce le sezioni distaccate sono state soppresse tutte (Campi Sal.na, Galatina, Maglie, Nardò, Gallipoli, Casarano, Tricase). Si poteva fare di meglio? Forse, lasciando una sezione sul territorio a sud; ma chi avrebbe deciso quale, di fronte a quel campanilismo politico, che al fine di accaparrarsi la sede di Tribunale, in passato aveva lasciato un numero spropositato di sedi distaccate, anche a dieci chilometri da Lecce!

Insomma, era un provvedimento che andava preso e non solo per il risparmio di spesa (spending review), ma soprattutto perchè tali sedi, con magistrati e personale assolutamente insufficienti a reggerle adeguatamente, non funzionavano bene, come denunciato più volte anche dall'Avvocatura.

Il collegamento della Giustizia con il territorio, sbandierato da alcuni, è un pretesto, poichè questo è compito degli avvocati, che sono coloro che portano innanzi al Giudice i diritti e gli interessi dei cittadini.

Tuttavia, la soppressione delle sedi distaccate non basta; ora occorre, da una parte, l'impegno dell'Amministrazione di Lecce, dei competenti organi di gestione del Palazzo di Giustizia e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, a reperire i locali ove ubicare decorosamente l'accorpamento, dall'altra una **ineludibile e vigorosa spinta ad informatizzare il processo**, cui conseguirà:

- una notevolissima riduzione di spazi per la conservazione ed archivio degli atti e documenti (basterà qualche metro quadrato);

- una riduzione di tempi ed attività per la notificazione e comunicazione degli atti;

- una minore frequentazione da parte degli avvocati delle Cancellerie per

(continua a pag.6)

RECENTI RIFORME SULL' AVVOCATURA...

ERA UNA PROFESSIONE LIBERALE

di Emanuela Galati

Già il celebre avvocato e giurista Francesco Carnelutti, a inizio '900, era consapevole del fatto che l'Avvocatura non godesse di buon nome nel mondo, tra le professioni libere. Egli attribuiva questa disistima al fatto che il legale usasse la parola, quale primo strumento del mestiere e la parola (verbale o scritta) si sa, viene intesa come arte della persuasione, a volte capziosa. Occorre, tuttavia, non dimenticare che proprio la potenza della parola può disvelare la verità, far valere i diritti dei singoli ed, infatti, è lo stesso Carnelutti che conclude: **" la parola è il talismano della libertà, perché è il mezzo della liberazione."** (Francesco Carnelutti-'Vita di avvocato').

La funzione dell'avvocato e' e sarà sempre quella di difendere gli interessi del suo assistito, a volte potrà abusare della parola, ma non vi è dubbio che egli rappresenti da sempre il baluardo dei diritti. In tempi recenti l'avvocatura è caduta in maggior disgrazia e, inutile nascondere, ciò è avvenuto anche a cagione di contegni indecorosi, sempre più generalizzati tra taluni appartenenti alla categoria. Tuttavia ciò non deve portare a dimenticare che l'avvocato rappresenta il mezzo principe, attraverso cui i diritti dei singoli, nominalmente esistenti, vengono difesi e portati a realizzazione. Già solo per questa sua fisiologica funzione il legale merita rispetto e, per la stessa ragione, la sua funzione necessita di tutela, specialmente da parte dei rappresentanti istituzionali.

(Continua a pag. 7)



TOT CAPITA, TOT SENTENTIAE di Franco Perrone

L'Agenzia delle Entrate nega il rimborso dell' "iva a credito" chiesto da tre diversi contribuenti, in seguito a cessazione della loro attività, in quanto non hanno prodotto l'apposito modello VR, ma si sono limitati a formulare la richiesta di rimborso in sede di Unico, sollecitandone l'adempimento dopo due anni dalla sua presentazione.



Le Commissioni tributarie della provincia di Lecce, in seguito ai ricorsi dei contribuenti, sono pervenute, nello spazio di tempo di quattro mesi, a diverse (opposte) conclusioni e, quando hanno sposato gli stessi principii, lo hanno fatto con percorsi diversi.

La richiesta di rimborso dell'iva a credito, pur conseguente a cessazione di attività, formulata in sede di dichiarazione, ma non accompagnata dalla produzione di apposito mod. VR (come previsto dal D.Lgs. n. 241 del 9-7-1997 e dalla L. n. 449 del 27-12-1997), va comunque proposta entro il termine di due anni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

La richiesta prodotta successivamente è da rigettare, perché intempestiva.

Commissione tributaria provinciale di Lecce, sentenza n. 348/1/12 del 2-3-2012; Presidente dr. Mario Buffa, Relatore dr. Domenico Di Mattina.

La richiesta di rimborso dell'iva a credito, pur conseguente a cessazione di attività, formulata in sede di dichiarazione, ma non accompagnata dalla produzione di apposito mod. VR, va proposta entro il termine di due anni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992; tale termine si estende a dieci anni, in caso di produzione di detto mod. VR.

Commissione tributaria provinciale di Lecce, sentenza n. 265/1/12 del 2-3-2012; Presidente dr. Mario Buffa, Relatore dr. Arturo Sartori.

La richiesta di rimborso dell'iva a credito, conseguente a cessazione di attività, formulata in sede di dichiarazione unica (quadro RX4), è legittimamente considerata alla stregua di manifestazione di volontà di ottenere il rimborso e, ancorché non accompagnata dalla presentazione del mod. VR, sottrae la

fattispecie al termine biennale di decadenza sancito, in via residuale, dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.

In conseguenza, deve ritenersi applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale portato dall'art. 2946 del Codice civile.

Commissione tributaria regionale di Bari, sezione staccata di Lecce, sentenza n. 164/24/12 del 4-7-2012; Presidente e Relatore dr. Francesco Giardino.

Le sentenze della Commissione tributaria provinciale di Lecce, pervengono allo stesso risultato, rilevando la prima (sent. n. 348/1/12) che, "in assenza di disposizioni precise in merito, mancanti nell'art. 30 DPR 63/72, vale la regola generale di cui all'art. 21 D.Lg. 546/92", e la seconda (sent. n. 265/1/12) che "in caso di cessazione dell'attività, proprio in quanto essa rende impossibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo, il contribuente ha dieci anni di tempo per chiedere il rimborso dell'Iva se ha presentato il modello VR, ne ha invece soltanto due ai sensi dell' art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992 negli altri casi".

La Commissione tributaria regionale di Bari, sezione staccata di Lecce, con la sentenza n. 164/24/12 del 4-7-2012, ha rigettato l'appello

dell'Agenzia delle Entrate di Lecce, dando pieno, esaustivo valore alla compilazione del quadro RX4 del modello di dichiarazione unica, ancorché non accompagnato dalla presentazione del modello VR, in quanto ha ritenuto, anche alla luce della più recente sentenza di Cassazione (n. 7684/2012), che in tema di rimborsi dell'Iva, la compilazione del quadro RX4 del modello di dichiarazione

unica, nel campo attinente al "credito di cui si chiede il rimborso", è legittimamente considerata alla stregua di manifestazione di volontà di ottenere il rimborso; tale manifestazione di volontà identifica, invero, ai sensi dell'art. 38-bis del d.p.r. n. 633/1972, la domanda di rimborso fatta nella dichiarazione, e, ancorché non accompagnata dalla presentazione del mod. VR ai fini della determinazione dell'importo richiesto a rimborso nella dichiarazione Iva, sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza sancito, in via residuale, dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.

Meno male che c'è sempre un giudice a Berlino!



Diritto al compenso dell'avvocato e parametri ministeriali

(segue da pag. 2)

La regola aurea della libera pattuizione del compenso- basata sul principio dell'autonomia contrattuale, rafforzato dalla regola di cui all'art.1372 c.c. " *Il contratto ha forza di legge tra le parti*"- trova significative limitazioni nella sede giudiziale ed in ogni caso di liquidazione da parte dell'Organo Giudiziale. Il D.M. 140/12 ha previsto vari tipi di interventi correttivi da parte dell'Organo giudiziale, che necessariamente si rifletteranno nell'eventuale contenzioso tra professionista e cliente. L'art.10 nel caso di dichiarata "responsabilità aggravata" stabilisce che il compenso dovuto all'avvocato del soccombente secondo i criteri parametrici dell'art.11, può essere ridotto fino al 50% nei casi di domanda dichiarata inammissibile, improponibile od improcedibile, ex art.96 cpc. E' ragionevole pensare, in quest'ipotesi, che il cliente, rimasto soccombente, contesterà all'avvocato che lo ha patrocinato, la relativa responsabilità professionale, eccependo, a fronte della pretesa del pattuito compenso, l'inadempimento o l'inesatto adempimento ex art.1460 c.c. Nell'eventuale fase contenziosa, che si potrà avviare col rito sommario di cognizione ex art.14 dlgs. n.150/2011, appare molto probabile che la falciatura del giudice, già applicata ai fini della soccombenza, colpirà anche il compenso preventivamente pattuito. Gli effetti della valutazione complessiva del comportamento processuale delle parti si rifletteranno, in quest'ottica, sul diritto al compenso del difensore, non



applicandosi più l'ombrello protettivo di cui all'art.2 D.M. 2004 n. 127 " "Obbligo del cliente: gli onorari ed i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente **indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali**" " (L'art.9 comma 1° D.L. n. 1 del 24/01/2012 " " *disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*" " **ha abrogato le tariffe regolamentate nel sistema ordinistico**) . In conclusione, col nuovo regolamento di cui si parla, il compenso non è più intangibile, ma potrebbe essere accomunato nel destino – processualmente sanzionato- del proprio patrocinato. Il D.M. 140/12 attribuisce, comunque, al Giudice un **ampio potere discrezionale all'interno dei parametri** di cui agli Allegati A, per il civile, amministrativo e tributario e B, per il penale, **senza esserne vincolato**; il comma 7° dell'art.1 stabilisce " " **In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi per la liquidazione del compenso... sono vincolanti per la liquidazione**" " . Un' ancora di salvezza è costituito dal rispetto del **canone di adeguatezza all'importanza dell'opera e al decoro della professione** < art.2233, 2° comma>. **Decoro** la cui sopravvivenza viene considerata un attentato ai principi della concorrenza e del mercato dall'

Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, come si può leggere nella prima pagina di questo numero. Pur di affrancarsi dai lacci delle tariffe autoreferenziali, s'è dato così un ampio potere discrezionale al Giudice (Organo Giurisdizionale suona meglio?) nella liquidazione degli onorari. Era proprio questo l'obiettivo che le spinte liberalizzatrici si prefiggevano?

Alberto Sansonetti

ULTIM'ORA!

Ancora un intervento aggressivo dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato contro gli avvocati.

(segue da pag. 1)

il compenso "all'adeguatezza all'importanza dell'opera espletata", che sembra preoccupare l'Autorità solo nella inesistente prospettazione "a favore" del cittadino, omettendo di considerare che è "contro" il cittadino svincolare il compenso dal criterio dell'adeguatezza all'importanza

dell'opera prestata, lasciandolo così ancorato solo al mero criterio "economico" dello scaglione di valore di appartenenza, senza che alcun rilievo (riduttivo del compenso, ad esempio) possa avere il fatto che l'attività, magari per povertà di contenuti, abbia inciso poco o nulla nella aspettativa o nella determinazione del risultato.

E' auspicato, pertanto, un intervento fermo delle nostre rappresentanze nazionali, sia istituzionali che associative contro questo ulteriore tentativo di equiparare l'attività dell'avvocato, di valenza e prerogative costituzionali, ad una qualunque attività commerciale.

Enzo Napolitano

PROMULGATI I DD. LGS. DI CHIUSURA DI SEZIONI DISTACCATE E GG.D.P. di Enzo Napolitano

Lo scorso 7 settembre 2012 coi due DD.Lgs. 155 e 156 sono state varate dal Presidente della Repubblica le disposizioni di revisione della geografia giudiziaria che hanno disposto la (speriamo definitiva) "chiusura" delle 7 (ben sette) Sezioni Distaccate del Tribunale dei dieci uffici del Giudice di Pace periferici (non aventi sede nel capoluogo).

La chiusura degli uffici periferici dei GGdP non è stata la migliore delle decisioni, considerato che quello delle relative sedi non poteva certo dirsi costo sproporzionato ad una giustizia di vera prossimità e per di più veramente efficiente quanto ai tempi di durata dei procedimenti.

Diversamente deve dirsi per le numericamente eccessive e complessivamente malfunzionanti sezioni distaccate, per le quali non vi sono remore a dire *parce sepulto*. Nate male e vissute peggio, infatti, quelle sezioni più che una giustizia di "prossimità" (che tale dovrebbe essere per i cittadini, prima e più che per gli operatori), sono andate via via concretizzando, a ben vedere, una giustizia di "comodità" per pochi, troppo costosa e poco efficiente per continuare a trovare giustificazione economica. Non è di comodità per il personale (cancellerie e UNEP), sottodimensionato in tutte le sezioni e "rattoppato" con applicazioni e supplenze in caso di assenza di qualcuno di essi, con tutti i disagi che da tali situazioni derivano. Non lo è per gli avvocati, costretti a pesanti - per la necessità di renderli compatibili con i tempi ristretti - spostamenti per concomitanti impegni nelle curie del capoluogo o di altre sedi periferiche. Non lo è per i cittadini, salvo che per quelli dello stesso comune di sede della sezione, unici tributati dell'ingiusto privilegio di evitarsi una trasferta in caso di loro chiamata a comparire personalmente dinanzi al giudice. A ciò va poi aggiunto che il concetto di "giustizia di prossimità" aveva senso all'epoca delle preture mandamentali che, istituite in epoca post-risorgimentale, di pressoché inesistente mobilità individuale, realizzavano la distribuzione sul territorio delle curie giudiziarie a presidio e tutela della legalità, presidio e tutela garantiti dalla presenza strutturale non solo del magistrato giudicante ma - e forse soprattutto - del magistrato inquirente titolare dell'azione penale.

Bene, dunque, ha fatto questo governo a decretarne la (speriamo definitiva) chiusura.

Si obietta: ne deriveranno problemi che causeranno disfunzioni più gravi di quelle a cui si pretende di por rimedio, prima fra tutte quella della sistemazione logistica di personale, fascicoli, arredi e strutture di servizio delle sedi che andranno a chiudersi, per i quali non v'è posto nelle attuali sedi del tribunale del capoluogo. Senza poi considerare che se magistrati e personale di servizio erano sottodimensionati nelle sezioni distaccate, lo resteranno anche nel tribunale di capoluogo dove verrà trasferito anche tutto il carico di lavoro rispetto al quale vi era sottodimensionamento e dove di certo non vi sono risorse umane in sovradimensione.

Per la prima obiezione va osservato che quello della difficoltà logistica è un falso problema dal momento che, per un verso, non vi sono dati da cui desumere un attuale ed economicamente razionale pieno utilizzo degli spazi esistenti negli attuali contenitori di via Brenta e di viale De Pietro, e per altro verso **si viaggia, a velocità sempre maggiore, verso la informatizzazione e digitalizzazione della giustizia. Sicché è ragionevole prevedere che, nel medio termine, i fascicoli che ora occupano intere stanze e corridoi saranno "contenute" in hard disk dalle dimensioni di una scatola di cioccolatini e capaci di quantità relevantissime di dati** (l'agenda digitale è fra le priorità di questo governo). Ed allora, se proprio non sarà possibile reperire spazi utili alla bisogna presso gli attuali

tribunali di via Brenta e viale De Pietro, non sarà impossibile, in dodici mesi (a tanto è stato ridotto il termine entro cui le sezioni distaccate dovranno essere chiuse), reperire un immobile da assumere in locazione per destinarlo alle attività trasferite. Certo, si dovrà fare di necessità virtù, e ciascuno - compresi gli avvocati - dovrà fare la sua parte, accollandosi anche qualche disagio, non dismettendo fiducia che si tratti di disagi temporanei, in attesa che vadano a regime il PCT - processo civile telematico - e la **progressiva informatizzazione e digitalizzazione del processo penale**. Che non eviteranno ma di certo - insieme con la "razionalizzazione delle risorse" che consegnerà all'accentramento in un'unico polo decisionale ed organizzativo - **affievoliranno in maniera consistente** (e qui veniamo alla seconda obiezione) **il problema del sovraccarico di lavoro delle cancellerie** (e, che non guasta, di noi avvocati, che passiamo ore intere fra una cancelleria ed un'altra). Si pensi che, per il solo civile, per il quale già sono realtà comunicazioni e notificazioni via PEC, col PCT a regime **non occorrerà più accedere in cancelleria** per visionare il fascicolo, né per depositarvi atti o documenti, né ancora per richiedere o ritirare copie, né infine per conoscere i provvedimenti del giudice, attività tutte queste che gli avvocati potranno fare dal proprio computer senza uscire dallo studio, o da dove e quando lo ritenga utilizzando apparati mobili (tablet e smartphone) connessi in rete. **Aggiungendosi a ciò il deposito delle sentenze e di ogni altro provvedimento decisivo da parte dei giudici con invio telematico e firma digitale, così eliminando, con un unico clic "deposito della minuta in cancelleria", "restituzione dalla cancelleria al magistrato per la collazione", "rideposito del provvedimento definitivo collazionato" e "pubblicazione", passaggi borbonici che oggi comportano, mediamente, un ritardo di tre mesi dalla pronuncia prima di poter conoscere il contenuto del provvedimento.** Possiamo, dunque, dire che non è incerto il "se" tutto ciò si realizzerà.

Resta, però incerto il "quando". Ci sono problemi e difficoltà da superare, è vero. Completare hardware e software di cui corredare le cancellerie, formare il personale per la gestione delle nuove funzioni, realizzare il coordinamento dei sistemi di gestione dei pagamenti (contributi di i.r., diritti di copia, ecc.) ed altro ancora. Ma anche qui ciascuno (governo e ministeri competenti per primi, ma anche vertici giudiziari, poli gestionali delle strutture, magistratura istituzionale ed associata, consiglio dell'ordine degli avvocati e rappresentanze dell'avvocatura associata e rappresentanze del personale giudiziario) faccia la propria parte, meglio se in forma coordinata e sinergica, per spingere, sollecitare ed accelerare la messa a regime di tali tecnologie, ponendo quest'obiettivo come prioritario nella propria agenda dei prossimi mesi.

Quella italiana è la grande malata fra le giustizie d'Europa, ed è sotto costante osservazione degli organismi europei di vigilanza, primo fra i quali il Commissariato dei Diritti Umani. L'Italia il paese a più alto numero di sentenze di condanna per eccessiva durata dei procedimenti in violazione dell'art. 6 della CEDU e, per l'altissimo numero di sentenze della Corte EDU rimaste inattuato, *"è stata inserita nella procedura di sorveglianza rinforzata del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa"*, (dal "Rapporto del sig. Nils Muiznieks, Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa" redatto a seguito della sua visita in Italia dal 3 al 6 luglio 2012 e pubblicato a Strasburgo il 18/09/2012). È dunque necessario uno sforzo comune per invertire la situazione. Il processo digitale non sarà **"la"** soluzione ai gravissimi problemi della nostra giustizia, ma sarà un buon passo avanti per l'accelerazione dei patologici ritardi giudiziari.

L'angolo delle letture

a cura di anna totaro fila

<<Quando il tuo studio è una stanza di diciotto metri quadri in un appartamento condiviso con altri, hai due possibilità.

O dici:

il mio studio è una stanza di diciotto metri quadri in un appartamento di un palazzo senza portiere. Ho un contratto di comodato (praticamente, un prestito: come se il padrone di casa fosse un vecchio amico che ti fa un favore) per il fisco, e un altro di affitto, senza data, che il proprietario, un miliardario pezzente, tiene in ostaggio in copia unica con la mia firma, in modo che, alla prima grana che gli pianto, ci mette la data e corre a registrarlo (e non dovrei nemmeno star qui a spiegare che la cifra riportata nel contratto è più alta di quella che gli verso ogni primo del mese, in nero)....;

oppure dici:

lo studio professionale, oggigiorno, non è mica quello che c'era una volta. Lo studio autorevole, quello nei palazzi borghesi del centro, con la corte e il portiere, la segretaria, i praticanti, cinque o sei linee, la sala d'attesa, i quadri d'autore e i mobili d'epoca; lo studio concepito per annichilire il cliente e fargli capire fin dal primo appuntamento chi comanda (e soprattutto quale parcella lo aspetta) sta facendo il suo tempo. Oggi il professionista va a caccia, svolge il suo lavoro in movimento; poi, ogni tanto, si ritira. Basta con la retorica della struttura. Basta con la prigione dorata che rinchiude i pensieri e confina l'iniziativa nella gabbia dell'ostentazione (volgarotta e pure un pò fascista, se vogliamo dirla come va detta). Basta con i collaboratori che fanno il lavoro sporco delle fotocopie e del trasporto borse, basta con i sottoposti, basta con la signorina che ti passa le telefonate e ti organizza l'agenda. Basta con lo squallido clichè della relazione clandestina con la segretaria. Basta con lo studio di proprietà. Basta con la proprietà. Non stringere legami, scioglili. Oggi sei qui, domani da un'altra parte. Devi vedere un cliente che merita una sessione a quattr'occhi? Ti fai cercare sul telefonino e lo incontri a pranzo (meglio ancora, al tavolino di un bar). Il telefonino ti fa sentire braccato? Lo spegni. Sei un libero professionista (senti come suonano le due parole): prenditi la tua libertà, fallo sul serio, usala. E poi, parliamoci chiaro: di questi tempi, credete che il cliente medio si lasci impressionare dal bello studio? Il ceto medio è morto. I professionisti si buttano. Il lavoro bisogna inventarselo, giorno per giorno.

E' bello avere un'alternativa nella vita.>>

tratto da: Diego De Silva "Non avevo capito niente"



SEZIONI DISTACCATE DI
 TRIBUNALE; VA BENE LA
 SOPPRESSIONE, MA NON BASTA

(segue da pag.2)

depositi, copie, visione, ecc., anche al fine di non far pagare agli avvocati dei comuni più lontani dal capoluogo le conseguenze del provvedimento in esame.

Qui si tocca una nota dolente.

I Tribunali in Italia sono 165 (escluse le Sezioni Distaccate).

Di questi ben 135 (l'82%) hanno attivato il servizio di trasmissione informatica delle comunicazioni telematiche. Un minor numero, ma pur sempre cospicuo, ha attivato la trasmissione telematica degli atti delle parti e degli atti del giudice per procedimenti monitori, contenziosi ordinari, fallimentari, esecutivi, ecc., così portandosi in dirittura d'arrivo per il Processo Civile Telematico (PCT) a regime.

Il gruppo di coda dei Tribunali ritardatari (fra cui, ahimè, Lecce) è costituito, dunque, da soli 30 Tribunali, il 18%. Dello sparuto gruppo, 17 sono Tribunali non capoluogo di provincia, 10 sono Tribunali capoluogo di provincia ma non di sede distrettuale, e solo 2 (Lecce e Reggio Calabria, lo 0,07%) sono Tribunali di sede distrettuale. Lecce solo dal 3 settembre ha attivato il servizio di trasmissione informatica delle comunicazioni.

Questi i dati, inoppugnabili, di fonte ministeriale.

Non che gli avvocati non abbiano una qualche responsabilità; quanto meno quelli che ancor oggi non hanno attivato la posta elettronica certificata (PEC).

Cosa si può fare da subito?

Il Governo, a costo zero, al fine di accelerare il processo di informatizzazione dovrebbe disporre, per legge, lo scambio di atti e documenti tra difensori nel processo civile anche via PEC ed a tal fine chiarire, per legge, che l'indirizzo PEC presso il registro delle imprese e presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati soddisfano i requisiti previsti dalla L. 21.1.94 n. 53; fissare un data massima per l'entrata in funzione effettiva ed integrale del Processo Civile Telematico in tutti gli Uffici Giudiziari ed eliminare la necessità di depositi cartacei concorrenti; imporre sanzioni a sostegno dei provvedimenti richiesti.

I presidenti del Tribunale e della Corte di Appello dovrebbero dare risposta sui tempi previsti per la cessazione della fase sperimentale e l'avvio della messa a regime non solo delle comunicazioni, ma anche del PCT nel suo complesso.

Il Consiglio dell'Ordine dovrebbe adottare provvedimenti "energetici" affinché anche gli avvocati più refrattari siano costretti a munirsi di PEC ottemperando ad un obbligo di legge.

Lo scenario è semplice, ma l'impegno è grande su una via ormai tracciata che non consente ritorni al passato.

angelo galante

RECENTI RIFORME SULL' AVVOCATURA...

(segue da pag 2)


Ebbene, negli ultimi anni si è abbattuta una produzione normativa alluvionale sulla nostra categoria professionale (e non solo), dalla quale traspare la diffidenza da parte del Legislatore per la figura dell'avvocato, quasi fosse il lupo da cui difendere l'agnello, ovvero il cliente.

Passo in rassegna i principali interventi. Irrompe il **decreto legislativo n. 28/2010** sulla mediazione civile e commerciale con il quale, in buona sostanza, si disconosce la competenza e la professionalità dell'avvocato nel condurre le transazioni stragiudiziali e si dirotta il cittadino verso l'attività di enti

privati, gravandolo di costi, prima di poter avere accesso alla giustizia. Segue la **L. n. 138/2011**, con la quale si stabilisce un obbligo di riforma degli ordinamenti professionali e si sancisce il principio del libero accesso alla professione, come se non fosse già più che liberalizzata, visti i numeri. Sopraggiunge la **L. n. 183/2011 (legge di stabilità)**, con la quale si orienta il Governo verso la delegificazione degli ordinamenti professionali, con abrogazione delle leggi professionali previgenti. L' **art. 10** di detta legge, superando le disposizioni sulle associazioni professionali, introduce le società

di capitali. L'ingresso del socio non professionista nello studio legale costituisce una minaccia alla libertà della professione, per ovvie ragioni già ampiamente spiegate dal CNF e dall'OUA, né sembra che questa minaccia possa essere ridimensionata dalla previsione che i soci di capitale siano contenuti nella minoranza di 1/3 della compagine sociale (**L. n. 27/2012**). Ammettere l'esistenza della società professionale di capitali significa mercificare una professione, che afferisce alla materia nobile dei diritti e non alla produzione di beni o servizi materiali.

Successivamente, quest'estate, mentre la maggior parte di noi godeva dell'ombrello sulla spiaggia, il Governo ha ben pensato di partorire ulteriori provvedimenti normativi, incidenti sulle libere professioni e sull'avvocatura, quasi che il Governo 'tecnico' avesse l'urgenza di intervenire prioritariamente in subiecta materia, per innalzare il PIL e abbassare il debito pubblico, quindi lo Spread. Il **decreto del Ministro della Giustizia n. 140 del 20.07.2012**, ha abrogato le vigenti tariffe professionali, riducendo spesso sensibilmente i parametri di determinazione del compenso previsti dalla tariffe del 2004, come nel caso dei corrispettivi previsti nella fase istruttoria dinanzi al Giudice di Pace, in cui si stabiliscono importi nettamente inferiori rispetto a quelli precedenti, nella misura addirittura del 50% in meno. Come se ciò non bastasse, si è prevista ampia discrezionalità del Giudice nella determinazione dei compensi professionali in via giudiziale, stabilendo che egli non è vincolato alle soglie numeriche stabilite normativamente e, peraltro, non è nemmeno tenuto ad allegare una motivazione, per giustificare perché si sia discostato dai parametri tabellati. Quanto detto innanzi comporta il riconoscimento di un'ingiustificata ingerenza del magistrato nei diritti dell'avvocatura, sol che si pensi che egli ha arbitrio assoluto nel liquidarne i compensi, indipendentemente dalla qualità e quantità dell'attività prestata. Di recente è stata anche emanata la **L. n. 134 del 07.08.2012**, con la quale è stato introdotto un



più che discrezionale filtro per avere accesso al giudizio di appello, introducendo gli artt. 348-bis e ter c.p.c.. Sul nuovo processo in appello pende la spada di Damocle di un'ordinanza, non reclamabile, ma impugnabile per cassazione, con cui il giudice può dichiarare inammissibile l'impugnazione, quando ritiene prima facie che non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta. L'ordinanza in parola, fondata su un esame sommario del caso, dovrà essere corredata solo di una motivazione succinta, con evidente menomazione del diritto di accesso alla giustizia da parte dell'interessato.

Da ultimo, con **D.P.R. n. 137 del 07.08.2012**, si è provveduto a riformare gli ordinamenti professionali, disciplinando la **pubblicità informativa** da parte del professionista (**art. 4**), la

quale è ammessa con ogni mezzo così che, come è prevedibile che sia, favorirà le tanto attese società di capitali, che avranno i mezzi pecuniari per acquistare pagine di quotidiani, spazi pubblicitari televisivi etc. Questa previsione sul marketing professionale, incrociata con la norma istitutiva degli studi societari di capitale, di cui si è detto innanzi, comporta una evidente violazione del principio di libera concorrenza, atteso che favorirà non i più virtuosi mai i più danarosi. Il D.P.R. n. 137/2012 ha, altresì, introdotto il principio della **polizza assicurativa obbligatoria per il**

professionista (art. 5), la cui inosservanza integrerà gli estremi di un illecito disciplinare. Tale obbligo, reso cogente a far data da un anno dopo l'entrata in vigore del D.P.R. in parola, viene sancito con buona pace della Agenzie di Assicurazione, che aumenteranno con disinvoltura i premi assicurativi. Inoltre, detta normativa rischia di trasformare un' obbligazione di mezzi, quale è quella dell'avvocato, in obbligazione di risultato, atteso che diverrà più agevole addebitare l'insuccesso della causa a mala gestio da parte del legale. Sussiste il concreto rischio infatti che il cliente, notiziato dell'esistenza della polizza assicurativa professionale, al momento del conferimento dell'incarico, tenda a imbastire un contenzioso con l'avvocato, nel caso in cui nella causa in cui è patrocinato risulti soccombente. Potrebbero, così, fiorire facili contenziosi contro i legali, con evidente condizionamento degli stessi anche nella scelta della strategia difensiva. L'assicurazione obbligatoria rischia di trasformare l'assistenza legale in un'attività pericolosa ex art. 2050 c.c., anche se non ci sembra di poterla qualificare tale. L'**art. 6** dello stesso D.P.R. regola il tirocinio, prevedendone una durata massima di 18 mesi e che possa essere svolto anche in costanza di pubblico impiego e di impiego privato, quasi si trattasse di un hobby e non del momento formativo più qualificato nella preparazione professionale. Il decreto riprende anche il tema della formazione professionale (**art. 7**), che deve consistere in un 'continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale', anche in questo caso, come in quello della polizza assicurativa, l'inosservanza dell'obbligo costituisce illecito disciplinare. Una pioggia di norme si è, dunque, abbattuta sul mondo dell'avvocatura e, tra mediazione, società di capitali, abolizione delle tariffe, assicurazione obbligatoria etc..una domanda sorge spontanea: " questa resta ancora una professione liberale?".

Emanuela Galati

Avvocati nella giurisprudenza

Cass. civ. Sez.Un. sent. 22/2/2012 n. 2567

(Giudizio disciplinare - sanzione - avvertimento - dichiarazioni del difensore - a mezzo stampa - all'esito del giudizio - lesione del decoro dell'ordine giudiziario - sussiste)

Deve ritenersi configurabile l'illecito disciplinare punibile con la sanzione dell'avvertimento a carico dell'avvocato che, all'esito del processo conclusosi con esito sfavorevole al cliente, rilasci alla stampa una serie di dichiarazioni offensive del prestigio e del decoro della magistratura, non potendosi ritenere detta condotta in alcun modo scriminata dall'esercizio del diritto di difesa in quanto non finalizzata direttamente all'impugnazione di una decisione sfavorevole.

Cass. civ. Sez.Un. sent. 22/2/2012 n. 2571

(Avvocato - iscrizione di un collega presso l'albo professionale - opposizione di un contendente - giurisdizione del giudice amministrativo - sussiste)

L'avvocato che si oppone all'iscrizione di un collega presso l'albo professionale può esercitare tutela giurisdizionale ma davanti al Tar. Infatti, i terzi, titolari di posizioni di interesse legittimo al corretto esercizio del potere di cui si tratta, come l'avvocato richiedente in questo caso, debbono poter ricevere tutela nella sede propria della giurisdizione generale di legittimità, configurandosi altrimenti una aporia nel sistema, che darebbe luogo a ipotesi di illegittimità costituzionale.

Cass. civ. Sez.Un. sent. 23/2/2012 n. 2703

(Sanzione disciplinare per omesso rilascio della ricevuta - sussiste)

Rischia una sanzione disciplinare l'avvocato che percepisce un acconto senza rilasciare ricevuta. Se la cava con l'avvertimento se non ha mai ricevuto altre contestazioni.

Cass. civ. Sez. Un. sent. 27/2/2012 n. 2924

(Avvocati - elezioni dei Consigli dell'Ordine - modalità di convocazione - avviso mediante annuncio sul sito internet del Cnf - mancanza - illegittimità delle consultazioni - esclusione - invio della comunicazione per posta elettronica - sufficienza)

Legittime le elezioni del Consiglio dell'Ordine degli avvocati anche se manca l'annuncio dell'avviso di convocazione sul sito internet dell'Ordine nazionale. Infatti, ai fini della validità, è sufficiente la prova a carico dell'Ordine locale di aver effettuato

la prescritta comunicazione al Cnf mediante posta elettronica.

Cass. S.U., sent. n.16173/2011

(Avvocato iscrive più volte a ruolo la stessa causa - Legittima l'espulsione dall'albo)

Fuori dall'albo l'avvocato che iscrive più volte la stessa causa al ruolo del giudice di pace per scegliere il più "vantaggioso".

Cass. sent. n.24723/2011

(Gratuito patrocinio - non per l'attività stragiudiziale)

Il gratuito patrocinio non copre anche l'attività stragiudiziale, a meno che questa non sia direttamente collegata alla difesa in giudizio.

Cass. civ. sez. III, sent. n.3706 del 09/03/2012

(Procedimento disciplinare - prescrizione - decorrenza - convocazione - non sussiste)

L'azione disciplinare è esercitata con la delibera del Consiglio di apertura del procedimento disciplinare; mentre la convocazione (audizione), ai sensi dello stesso art.39 cit., del medico dinanzi al Presidente, posta a garanzia del professionista, è ancora preliminare all'apertura del procedimento, essendo volte alla acquisizione-verifica degli elementi informativi per addivenire alla decisione di sottoporre al Consiglio la proposta di esercizio dell'azione disciplinare. Nè può ritenersi che la convocazione, al pari della delibera di apertura del procedimento, sia idoneo atto interruttivo, capace di determinare gli stessi effetti interruttivi ad effetto istantaneo. Questa possibilità è esclusa dalle stesse argomentazioni che, secondo un principio oramai consolidato, hanno indotto la Corte a ritenere applicabile, nel procedimento amministrativo di applicazione della sanzione nel settore delle libere professioni, la regola dell'effetto interruttivo istantaneo (art.2943 e 2945, primo comma cod. civ.) e non quella dell'effetto interruttivo permanente (art. 2945, secondo comma cod. civ.). Tale conclusione è stata fondata sulla considerazione che la previsione di un termine di prescrizione che delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare vale per assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo per l'applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito. Esigenza che resterebbe frustrata se si riconoscesse capacità interruttiva alla convocazione, accanto all'atto che costituisce inizio dell'azione disciplinare.

Avvocati nella giurisprudenza

Cass. civ. sez. III, sent. n.3717 del 09/03/2012

(Pubblicità - restrizioni - abolizione da parte della riforma Bersani - ampliamento - sussiste)

L'abrogazione generale contenuta nell'art. 2, lett. b, della legge n. 248 del 2006, nella quale è sicuramente compresa l'abrogazione delle norme in materia di pubblicità sanitaria, di cui alla legge n.175 del 1992, prescinde dalla natura (individuale, associativa, societaria) dei soggetti rispetto ai quali rileva l'esercizio della professione sanitaria, atteso che la stessa è attuativa dei principi comunitari volti a garantire la libertà di concorrenza e il corretto funzionamento del mercato e sarebbe illegittimo, oltre che irragionevole, limitarne la portata all'esercizio della professione in forma individuale, fermo restando che, all'interno del nuovo sistema normativo, nel quale la pubblicità non è soggetta a forma di preventiva autorizzazione, gli Ordini professionali hanno il potere di verifica, al fine dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario.

Cass. civ. S.U., sent. n.3852 del 12/3/2012

(Avvocato e procuratore - praticante avvocato - CNF - assenza dello ius postulandi - procedimento disciplinare - sospensione - sussiste)

In tema di procedimento disciplinare la possibilità di proporre ricorso al Consiglio nazionale forense o alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da parte di soggetto non iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all'albo degli avvocati, poichè, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello "ius postulandi" indispensabile per stare in giudizio di persona.

Cass. civ. sez. II, sent. n.3889 del 12/3/2012

(Avvocati - compensi e tariffe - liquidazione a carico del cliente - interessi di mora - decorrenza)

In tema di liquidazione di diritti e onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) contenuta nel Dm Giustizia 14 febbraio 1992 n.238 prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella, tuttavia quando insorge controversia tra l'avvocato e il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che

conclude il procedimento ex articolo 28 della legge 794/1942 sicchè è da quella data, e nei limiti di quanto liquidato dal giudice, e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi.

Cass. sez. Lav. sent. 4107 del 14/3/2012

(Avvocati - contributi - omissione contributi - prescrizione - fattispecie)

Meno tempo per la Cassa forense per riscuotere i debiti dei legali che dichiarano redditi più bassi. Infatti, la prescrizione per la riscossione decorre dalla trasmissione dei dati da parte del professionista e non da quando l'ente ha scoperto i maggiori introiti. Infatti, l'art.19 della legge 20 settembre 1980, n.576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt.17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione.

Cass. pen. sez. II, sent. n.11572 del 26/03/2012

(Restituzione del termine - errore di fatto del difensore - configurabilità del caso fortuito - diritto all'impugnazione da parte della parte privata - sussiste)

E' legittima l'impugnazione della parte privata a seguito della "svista" del difensore: sì all'istanza di restituzione del termine se l'errore dell'avvocato integra il caso fortuito. E' illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex articolo 175 Cpp quando l'omesso adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell'imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Cass. sez. Lav., sent.4842 del 26/03/2012

(Impugnazioni - appello - termine breve - notifica -

Avvocati nella giurisprudenza

fattispecie s .sa- validità - fondamento)

L'iniziale errore di notificazione per la proposizione dell'appello deve ritenersi giustificato dal ragionevole convincimento ingenerato nel notificante dall'ambiguo comportamento del legale di controparte, secondo il quale la pur comunicata variazione del recapito professionale sia stato solo temporanea e superata dal ritorno all'originario studio; ne consegue che la ripresa e il perfezionamento del procedimento notificatorio, attuati a pochi giorni di distanza dal negativo esito del primo tentativo - e indipendentemente dalla vana richiesta al giudice di rimessione in termini - devono ritenersi utilmente eseguiti e tali da riconnettersi, senza soluzione di continuità processuale, all'originaria data di attivazione della notifica, intervenuta durante il decorso del termine breve per la proposizione dell'appello, dovendosi infatti ritenere che nelle ipotesi in cui un primo tentativo di notifica, per ragioni obiettivamente non imputabili al notificante, sia andato a vuoto, il notificante possa, alla luce anche del principio di ragionevole durata del processo di propria iniziativa e senza adire il giudice (così evitando un inutile allungamento dei termini del giudizio), richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, che se perfezionato entro un ragionevole tempo (necessario, secondo la comune diligenza, ad accertare il nuovo recapito della controparte), ancorchè successivo alla scadenza del termine d'impugnazione, si considera utilmente attivato alla data della prima richiesta di notificazione.

Cass. S.U. pen., sent. n.12164 del 30/3/2012

(Difesa - revoca del difensore - revoca espressa - limiti)

La nomina del terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia salvo che si tratti di nomina per la proposizione di impugnazione, la quale, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori.

Cass. sez. Lavoro, sentenza 15649 del 18-09-2012

(Cost. art. 4, 36)

In tema di controversie di lavoro, la discussione in udienza deve aver luogo benché il difensore del datore abbia dichiarato di aderire all'astensione regolarmente proclamata dalle organizzazioni di categoria, dovendosi infatti ricordare che, a norma dell'articolo 5, lett. A, del Codice di autoregolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle udienze, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici

essenziali il 13 dicembre 2007, l'astensione non è consentita nei procedimenti civili aventi ad oggetto, tra gli altri, licenziamenti individuali o collettivi: detta disposizione va peraltro interpretata estensivamente, ossia riferita a tutte le controversie, concernenti la fine di un rapporto di lavoro voluta, con efficacia costitutiva (come nei licenziamenti in senso stretto) o dichiarativa, dal datore di lavoro e contrastata dal lavoratore. Questi infatti tende in ogni caso ad evitare la fine di un suo diritto soggettivo, quello al lavoro, garantito dagli articoli 4 e 36 della Costituzione.

Cass. sez. II, sentenza 15628 del 18-09-2012

(Cost. art. 36) (L. 05.05.1976, n. 340) (C.c. art. 1418)

Il professionista può concordare con il cliente una parcella al di sotto dei minimi tariffari e il compenso per le attività aggiuntive va subito esplicitato non essendo lecito presentare il conto salato alla fine delle attività.

Cass. sez. V sentenza 36367 del 21-09-2012

(C.p. art. 348)

Deve ritenersi integrato il reato di esercizio abusivo della professione nella condotta dell'avvocato che propone un solo atto di citazione in giudizio dopo essere stato cancellato dall'Albo per il mancato pagamento dei contributi all'Ordine forense, dovendosi osservare che l'illecito penale previsto e punito dall'articolo 349 Cp è un reato solo eventualmente abituale e che del tutto influenti sono i fatti prodromici a detta cancellazione.

Cass. sez. VI - L, sentenza n. 16840, del 03-10-2012

(C.p.c. art. 378)

Considerato che la richiesta di distrazione delle spese può essere formulata anche nella memoria ex articolo 378 Cpc e che la dichiarazione del procuratore di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari ha valore vincolante per il giudice, l'istanza deve essere pertanto accolta disponendo la correzione della sentenza di Cassazione nella parte in cui è stata omessa la distrazione delle spese e degli onorari relativi al giudizio di legittimità, così come liquidati nel dispositivo, in favore dell'avvocato che se ne era dichiarato antistatario.

Coordinamento e
realizzazione grafica:
Anna Totaro Fila

Contenuti a cura di :
Angelo Galante
Alberto Sansonetti
Enzo Napolitano
Anna Totaro Fila
Emanuela Galati
Franco Perrone